CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 dicembre 2008 (12.12)
(OR. en)

15980/08

Fascicolo interistituzionale: 2008/0230 (COD)

RECH 376
COMPET 498

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	4 dicembre 2008
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 814 definitivo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2008
COM(2008) 814 definitivo

2008/0230 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri

{SEC(2008)2948}
{SEC(2008)2949}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivi

La presente proposta, basata sull'articolo 169, intende istituire un programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) che associ 22 programmi nazionali di ricerca metrologica per migliorare l'efficienza e l'efficacia della ricerca metrologica pubblica. Mira inoltre a contribuire alla strutturazione dello Spazio europeo della ricerca tramite un miglior coordinamento, affrontando così alcune sfide comuni europee, aumentando l'impatto di questi programmi ed eliminando le barriere tra i programmi nazionali. Al Settimo programma quadro (7° PQ) partecipano i seguenti paesi in qualità di Stati membri o di paesi associati: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, nonché Norvegia, Svizzera e Turchia. Può partecipare al programma, in qualità di associato, anche l'Istituto dei materiali e misure di riferimento del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea.

Nel programma specifico "Cooperazione" del 7° PQ è stato annunciata un'iniziativa "articolo 169" per un programma comune europeo di ricerca metrologica tramite le reti esistenti dei laboratori nazionali di metrologia. L'iniziativa del programma europeo di ricerca metrologica prevede un contributo nazionale di 200 milioni di euro, comprendenti una flessibilità a livello nazionale fino al 50% del contributo nazionale, e un contributo comunitario previsto di 200 milioni di euro.

1.2. Motivazione della proposta

La metrologia non è un settore molto visibile, tuttavia è essenziale per agevolare il commercio e le comunicazioni odierni. La ricerca metrologica è fortemente caratterizzata in quanto bene pubblico ed è una delle principali attività di supporto per la regolamentazione e la normalizzazione pubbliche. Tutti le principali potenze economiche del mondo hanno riconosciuto che la ricerca e lo sviluppo in ambito metrologico sono fondamentali per lo sviluppo economico a lungo termine. In questo contesto, l'Europa si trova ad affrontare il cosiddetto "dilemma della metrologia europea", ovvero l'allineamento costante degli sforzi compiuti nella ricerca metrologica alle esigenze della società che sono più rigorose, più complesse e pertanto più bisognose di risorse e il contemporaneo soddisfacimento delle esigenze "tradizionali" esistenti senza risorse nuove o aggiuntive.

L'approccio illustrato mira ad aumentare le risorse disponibili e può conseguire i risultati prefissati soltanto prendendo pienamente in considerazione i sistemi nazionali attuali e integrandoli in un vero programma europeo che dovrebbe produrre un reale cambiamento e il rinnovamento dei sistemi nazionali esistenti. L'EMRP costituisce un metodo di riduzione della duplicazione degli sforzi e di rafforzamento delle ambizioni comuni attraverso programmi di lavoro più differenziati da paese a paese.

1.3. Contesto generale

	Gli operatori della ricerca metrologica europea costituiscono una comunità specializzata, con pochi collegamenti con gli organismi di ricerca o il mondo accademico. È molto frammentata e comprende alcuni centri di eccellenza globale che trarrebbero beneficio da un'ampia concorrenza su scala internazionale. Le potenzialità europee nella ricerca metrologica non vengono completamente sfruttate. Occorre un'azione comune tra gli Stati membri e la Comunità al fine di realizzare uno sforzo di ricerca moderno nel campo della metrologia.
	1.4. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Sebbene la comunità di ricerca metrologica europea abbia accesso a una serie di programmi nell'ambito del programma quadro, non esiste attualmente alcun programma specifico che si occupi delle esigenze della metrologia. L'iniziativa EMRP colma questa carenza di un intervento coordinato offrendo un programma di tipo "bottom-up", adattato appositamente alle esigenze della metrologia. Il programma comune EMRP assegna una funzione guida agli istituti nazionali di metrologia (INM).
	1.5. Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione L'obiettivo strategico generale dell'iniziativa consiste nell'aumentare la capacità dell'UE di realizzare i propri obiettivi di strategici di alto livello e rispondere alle principali sfide che dovrà affrontare negli anni a venire, ovvero: • contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata; • in particolare, investire maggiormente e in maniera migliore nella conoscenza, ai fini della crescita e dell'occupazione; • contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER); • aiutare l'Europa a rispondere in maniera più efficace alle sfide sociali fondamentali, quali la protezione dell'ambiente, la sanità, la sicurezza alimentare o la pubblica sicurezza.
2.	**CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELLE OPZIONI**
	2.1. Consultazione delle parti interessate
	Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Il 1° luglio 2008 si è riunito un gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto ed è stato istituito un gruppo formale interservizi per l'intera iniziativa, che si è riunito il 31 luglio e il 25 settembre 2008. a) Consultazione via Internet

	Nell'ambito della consultazione delle parti interessate, la Commissione ha condotto un'indagine on-line tra il 7 maggio e l'8 luglio 2008. Sono state registrate in totale 162 risposte all'indagine on-line, il 64% (104 risposte) delle quali fornite per conto di un'organizzazione e il 36% a titolo individuale. Tra quelle fornite per conto di un'organizzazione, la maggior parte proveniva da organizzazioni commerciali con meno di 250 dipendenti (26%), da organizzazioni commerciali con più di 250 dipendenti (21%) e da istituti di istruzione superiore (18%). I partecipanti al sondaggio erano impegnati principalmente nella ricerca metrologica (54%) o nell'adozione e nell'utilizzo della metrologia (28%). b) Riunione aperta delle parti interessate – 25 giugno 2008 Oltre alla consultazione via Internet, il 25 giugno 2008 è stato organizzato un seminario di consultazione tra le parti interessate cui hanno partecipato 32 persone provenienti da otto paesi diversi e varie organizzazioni internazionali e vari INM.
	Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Le risposte fornite durante la consultazione on-line e nel corso della riunione aperta delle parti interessate sono state prese in considerazione sia nella valutazione d'impatto che nell'elaborazione della proposta.
	2.2. Opzioni strategiche a confronto Le opzioni per l'azione comunitaria sono guidate dalla logica e dai meccanismi di intervento del 7° PQ. Oltre alla possibilità di non intraprendere alcuna azione, queste opzioni si riferiscono ad azioni comunitarie indirette o dirette (finanziamento della ricerca) nell'ambito del 7° PQ, che corrisponderebbero alla logica di intervento nazionale attuale relativa alla programmazione della ricerca in diversi Stati membri. Le opzioni sono identificate come segue in base alle loro caratteristiche principali: Opzione strategica 1: "Nessuna ulteriore azione comunitaria"; status quo, nessuna azione ulteriore in merito all'EMRP: può portare un approccio intergovernativo. Opzione strategica 2: "Azione indiretta comunitaria del tipo "bottom-up" a coordinamento limitato"; nell'ambito di programmi e temi del 7° PQ (programmi "Cooperazione" e "Capacità"). L'obiettivo sarebbe utilizzare lo strumento ERA-NET e/o lo strumento ERA-NET Plus, affrontando però i problemi isolati un tema per volta e nell'ambito del PQ, una parte per volta (opzione "status quo"). Opzione strategica 3: "Azione indiretta comunitaria del tipo "top-down"; ripristinare il tema della metrologia o nella parte del PQ compresa nel 7° PQ o nella preparazione dell'8° PQ e ripristinare un programma comunitario sulla metrologia. Opzione strategica 4: "Articolo 169 – integrazione del programma attraverso un'azione comunitaria indiretta"; azione comunitaria per conseguire l'integrazione del programma degli Stati membri attraverso l'articolo 169, come indicato nel

programma specifico "Cooperazione" del 7° PQ.

Opzione strategica 5: "CCR – azione diretta"; un unico programma europeo di ricerca metrologica da attuare attraverso il Centro comune di ricerca per coprire le esigenze della metrologia a livello europeo.

La differenza tra queste cinque opzioni risiede nel modo in cui è configurato l'intervento della Comunità, ovvero come un'azione indiretta o un'azione diretta. Le caratteristiche principali di ogni opzione strategica vengono trattate dettagliatamente nelle seguenti sottosezioni.

Se dovesse essere scelta l'**opzione strategica 1**, la situazione attuale potrebbe alterarsi a causa dell'assenza di interventi politici e/o finanziari comunitari (ERA-NET o altri strumenti di coordinamento). È molto probabile che si deteriori poiché gli Stati membri tenderanno ad investire meno nel campo della ricerca metrologica, in quanto tale ambito non sembra essere una priorità a livello europeo. Rimarrebbero inalterati lo status quo e la separazione fra i programmi degli Stati membri; molto probabilmente i gruppi di ricerca dei nuovi paesi non entrerebbero in relazione con gruppi di ricerca con esperienza e livello elevati nei paesi più avanzati. L'**opzione strategica 2** costituirebbe la prosecuzione dell'approccio adottato con ERA-NET nel 6° PQ e con ERA-NET-Plus all'inizio del 7° PQ. Gli ambiti politici e i settori di ricerca comunitari (ad esempio energia, ambiente) possono essere facilmente coinvolti direttamente nel coordinamento dei programmi degli Stati membri e sarà essenziale attuare meccanismi di interazione ben ideati con diversi strumenti ERA-NET orientati alla metrologia. Non si avrà un approccio comune programmatico a lungo termine coerente, come nel caso di un vero programma di ricerca europeo. **L'opzione strategica 3** non richiede un'importante configurazione istituzionale. Si elaborerebbe un programma di ricerca dedicato alla metrologia in cui la comunità della metrologia e l'intera comunità scientifica, nonché l'industria in generale, possono competere ai fini del finanziamento a norma delle regole del PQ. Tale opzione offre l'opportunità di concentrarsi in particolare sulle nuove sfide tecnologiche nei settori emergenti, contribuendo così al rinnovamento del settore. Questo percorso è simile all'opzione 2 e non avrà alcun effetto sui sistemi nazionali di ricerca metrologica esistenti e sull'integrazione tra i programmi nazionali e le infrastrutture. **L'opzione strategica 4** crea una piattaforma per una programmazione comune della ricerca tra UE e Stato membro, creando in tal modo un programma di ricerca omogeneo e a lungo termine, dotato di una massa critica. La partecipazione attiva della Commissione europea può garantire che l'accento resti sulla mobilità e sull'apertura e l'interesse si concentri sulle aree emergenti. L'associazione tra finanziamenti UE e fondi nazionali crea una massa critica che può incentivare mutamenti strutturali nei sistemi nazionali di ricerca metrologica. A livello comunitario i collegamenti con il settore industriale non sono particolarmente sviluppati e rimangono piuttosto a livello nazionale. Questa opzione presuppone notevoli cambiamenti istituzionali che richiederanno probabilmente tempo e trattative complesse con gli Stati membri. **L'opzione strategica 5** implica che la ricerca metrologica sia condotta in maniera indipendente dagli Stati membri, dai loro programmi di ricerca e dalle rispettive infrastrutture, con scarsa influenza sul ripristino dei sistemi nazionali di ricerca metrologica e nessuna sensibilità per le esigenze degli Stati membri. Ulteriori aspetti problematici sono i requisiti di assunzione del CCR, la probabilità di duplicazione delle infrastrutture e la mancanza di concorrenza nel settore della metrologia, che richiede per propria natura percorsi di ricerca concorrenti al fine

di trovare le soluzioni più affidabili.

2.3. Perché utilizzare l'articolo 169?

Le opzioni 1 e 5 non sono alternative praticabili per affrontare il problema summenzionato, pertanto l'analisi dettagliata si è limitata alle opzioni 2, 3 e 4 per il confronto dei pro e dei contro.

Si è giunti alla conclusione generale che i tempi sono maturi per un'iniziativa nell'ambito della metrologia basata sull'articolo 169. L'iniziativa è importante sia per l'avanzamento e il rinnovamento del sistema europeo di ricerca metrologica che come contributo ai settori industriali e agli ambiti scientifici che richiedono attività metrologiche sempre più specializzate.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

L'EMRP integrerà i programmi nazionali di ventidue Stati partecipanti in un unico programma comune e sosterrà, in particolare, gli obiettivi dei sistemi di misura nazionali europei. L'EMRP accelererà lo sviluppo, la convalida e lo sfruttamento di nuove tecniche di misurazione, standard, processi, strumenti, materiali di riferimento e conoscenze destinati a guidare sviluppi innovativi nell'industria e nel commercio, migliorando la qualità dei dati a favore della scienza, dell'industria e dell'elaborazione delle politiche e sostenendo lo sviluppo e l'attuazione di direttive e regolamenti.

L'EMRP raggiungerà tali obiettivi nel seguente modo:

a) riunendo l'eccellenza nella ricerca metrologica - creando progetti di ricerca comuni competitivi che attingeranno dalle reti degli istituti nazionali di metrologia (INM) e degli istituti designati (ID) degli Stati partecipanti, un potenziale rappresentante una massa critica sufficiente per affrontare le importanti sfide della metrologia a livello europeo;

b) aprendo il sistema alla scienza migliore - aumentando la partecipazione della più vasta comunità europea dei ricercatori attraverso borse destinate ai ricercatori;

c) sviluppando le competenze - aumentando le possibilità della comunità europea dei ricercatori in metrologia attraverso borse di mobilità per i ricercatori destinate ai paesi membri di EURAMET[1] che dispongono di limitate possibilità di ricerca metrologica.

L'EMRP integrerà i programmi e le attività nazionali in corso che si occupano esclusivamente di priorità nazionali.

3.2. Base giuridica

[1] EURAMET e.V. è la struttura specifica di esecuzione dell'EMRP. È stata istituita nel 2007 in base alla legislazione tedesca come associazione no-profit e costituisce l'organizzazione metrologica regionale europea.

	La proposta concernente l'EMRP si basa sull'articolo 169 del trattato CE, che prevede la partecipazione della Comunità a programmi di ricerca avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. La presente proposta corrisponde alla gestione centralizzata indiretta ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. A norma dell'articolo 56 del regolamento finanziario, la Commissione si accerterà anzitutto dell'esistenza e del buon funzionamento, fra l'altro, di procedure di concessione delle sovvenzioni, di un sistema di controllo interno, di un adeguato sistema contabile negli organismi cui affida l'esecuzione e di una revisione contabile esterna indipendente.
	3.3. Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non ricade nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità. Nel caso del processo proposto per l'EMRP, non sono state sviluppate negli ultimi anni azioni a livello strettamente nazionale o intergovernativo finalizzate al coordinamento della R&S nella metrologia pubblica, pertanto esse non aggiungerebbero risorse finanziarie né integrerebbero l'EMRP nel programma quadro e nel più vasto ambito del SER. Di conseguenza, è improbabile che gli Stati membri siano in grado di risolvere questi problemi agendo da soli. Il diritto della Comunità di agire in questo ambito è stabilito in vari articoli del trattato che disciplinano il coordinamento della ricerca e della cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità. L'articolo 165 stabilisce che "la Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria". Inoltre, consente alla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, di "prendere ogni iniziativa utile" a promuovere tale coordinamento. Per molti anni, la Comunità ha fatto uso delle varie disposizioni del trattato per favorire un maggiore coordinamento e cooperazione tra i programmi nazionali di ricerca. Nel 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha concluso che è necessario integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a livello nazionale e di Unione europea per renderle il più possibile efficienti e innovative. Nel 2006 il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un migliore coordinamento dei programmi di ricerca nazionali ed europei. Nel programma specifico "Cooperazione" del 7° PQ è stata annunciata un'iniziativa "articolo 169" destinata ad attuare un programma comune europeo di ricerca metrologica attraverso le reti dei laboratori nazionali di metrologia esistenti.
	3.4. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.
	L'articolo 169 invita la Comunità a "prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi". In questo contesto, gli Stati membri hanno un ruolo guida e dispongono di

	un ampio margine di intervento in merito alle decisioni nazionali. In base all'analisi della valutazione d'impatto, la parte stimata di finanziamento "europeo" potenziale dei progetti che potrebbe realisticamente essere svincolata dal controllo nazionale diretto ammonta a circa 200 milioni di euro in 6-7 anni, cui va aggiunto un bilancio di riserva di 100 milioni di euro. Con il contributo comunitario proposto di 200 milioni di euro, l'EMRP passerebbe decisamente da un investimento di RST frammentario e strettamente nazionale nella ricerca metrologica a un investimento strutturato ed equilibrato a livello nazionale e comunitario.
	3.5. Scelta dello strumento
	Lo strumento proposto è una codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale si attua l'articolo 169 del trattato CE.
4.	**INCIDENZA SUL BILANCIO**
	L'incidenza di bilancio della presente proposta orizzontale è già menzionata nella base giuridica del 7° PQ [2] nonché nel suo programma specifico "Cooperazione"[3]. L'accordo che dovrà essere concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione garantirà la tutela degli interessi finanziari della Comunità.
5.	**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**
	5.1. Simulazione, fase pilota e periodo transitorio L'azione ERA-NET *Plus* funge da simulazione o fase pilota per la proposta di EMRP. Per mantenere lo slancio iniziale e proseguire nella preparazione dell'EMRP, la Commissione ha individuato questa azione ERA-NET *Plus* contenuta nel programma di lavoro "Cooperazione" quale misura di transizione verso la futura proposta di "articolo 169". Nel programma di lavoro "Cooperazione" sono stati stanziati 21 milioni di euro per iMERA *Plus*. Il successo dell'invito ERA-NET *Plus* ha dimostrato chiaramente che è possibile riunire le risorse nazionali di 20 paesi, organizzare ed eseguire un processo di invito congiunto e selezione, arrivando a impegnare 64 milioni di euro in 21 progetti di collaborazione alla fine del 2007. I risultati saranno utili per l'intera Europa e nell'ambito di questo banco di prova sono state affrontate tutte le problematiche importanti legate all'attuazione, come ad esempio le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (DPI). Non è necessario un ulteriore periodo transitorio per l'EMRP. **5.2. Semplificazione**
	La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità

[2] Decisione n. 1982/2006/CE, GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
[3] Decisione n. 971/2006/CE, GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

	pubbliche (UE o nazionali) e per i privati.
	L'UE avrà direttamente a che fare con la struttura specifica di esecuzione dell'EMRP, che avrà il compito di assegnare, controllare e riferire in merito all'utilizzo del contributo comunitario.
	5.3. Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia
	La proposta contiene una clausola di riesame.
	5.4. Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

2008/0230 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 169 e 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), (in appresso il "Settimo programma quadro"[7]), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di detti programmi, ai sensi dell'articolo 169 del trattato.

(2) Il Settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l'individuazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell'obiettivo perseguito e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro, esistenza di una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati e similitudine delle attività previste e, infine, efficacia dell'articolo 169 quale mezzo più adeguato per conseguire gli obiettivi.

---

4 GU C , , pag. .
5 GU C , , pag. .
6 GU C , , pag. .
7 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3) La decisione n. 971/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[8] (in appresso il programma specifico "Cooperazione"), favorisce un approccio multitematico dei settori di ricerca relativi a uno o più temi del Settimo programma quadro e in questo contesto ha individuato nell'iniziativa "articolo 169" nel campo della metrologia uno dei settori idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente a norma dell'articolo 169 del trattato.

(4) La metrologia è un settore scientifico pluridisciplinare che costituisce una componente essenziale di una società moderna basata sulla conoscenza. Standard di misurazione affidabili e confrontabili e metodi di misurazione e test adeguatamente convalidati sostengono i processi di sviluppo scientifico e innovazione tecnologica e hanno pertanto un effetto rilevante sull'economia e sulla qualità della vita in Europa.

(5) Attualmente numerosi programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati dai singoli Stati membri a livello nazionale per sostenere la R&S nel settore della metrologia non sono sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono di riunire la massa critica necessaria in settori di R&S strategici.

(6) Desiderosi di avvalersi di una strategia coerente a livello europeo nel campo della metrologia e di agire in maniera efficace, alcuni Stati membri hanno preso l'iniziativa di istituire un programma di ricerca e sviluppo congiunto denominato "Programma europeo di ricerca metrologica" (in appresso "EMRP") per rispondere alle crescenti esigenze presenti in Europa di una metrologia all'avanguardia, soprattutto nei settori tecnologici emergenti, quale strumento di innovazione, ricerca scientifica e sostegno alle politiche.

(7) Nel programma di lavoro per il 2007-2008 dell'11 giugno 2007 finalizzato all'attuazione del programma specifico "Cooperazione"[9], la Commissione ha fornito il sostegno finanziario ad ERA-NET Plus nel settore della metrologia allo scopo di favorire il passaggio dal progetto "iMERA" ERA-NET al programma congiunto di ricerca e sviluppo nel campo della metrologia, da attuare in base all'articolo 169 del trattato CE.

(8) L'EMRP intende sostenere lo sviluppo scientifico e l'innovazione fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su vasta scala tra gli Stati membri nella ricerca metrologica in tutti gli ambiti tecnologici o industriali. Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria oltre a Norvegia, Svizzera e Turchia (in appresso "Stati partecipanti") hanno concordato di coordinare e attuare in maniera congiunta le attività destinate ad apportare un contributo all'EMRP. Il valore complessivo della loro partecipazione viene stimato a 200 milioni di euro almeno, oltre a una capacità di finanziamento di riserva di 100 milioni di euro per il periodo proposto di sette anni.

---

[8] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86

[9] C(2007)2460 dell'11 giugno 2007.

(9) Al fine di rafforzare gli effetti dell'EMRP, gli Stati partecipanti hanno concordato una partecipazione della Comunità all'EMRP. La Comunità deve partecipare apportando un contributo finanziario pari a quello degli Stati partecipanti, fino ad un massimo di 200 milioni di euro per la durata dell'EMRP. Considerato che l'EMRP risponde agli obiettivi scientifici del Settimo programma quadro e che gli interventi nel settore della metrologia sono di tipo orizzontale o non direttamente collegati ai dieci temi, l'EMRP deve essere sostenuto congiuntamente in tutti temi rilevanti.

(10) Sono disponibili ulteriori opzioni di finanziamento, ad esempio, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi sviluppato congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell'allegato III del programma specifico "Cooperazione".

(11) L'erogazione del contributo finanziario della Comunità è soggetta alla definizione di un piano di finanziamento fondato sull'impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell'attuazione congiunta dell'EMRP.

(12) L'attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali richiede l'istituzione o l'esistenza di una struttura specifica di esecuzione, come disposto nel programma specifico "Cooperazione". Gli Stati partecipanti si sono dichiarati d'accordo su questa struttura destinata all'attuazione dell'EMRP. La struttura specifica di esecuzione è destinataria del contributo comunitario e garantisce l'attuazione efficiente dell'EMRP.

(13) La concessione del contributo comunitario è subordinata all'impegno di risorse da parte degli Stati partecipanti e all'erogazione effettiva dei rispettivi contributi finanziari.

(14) Il Centro di ricerca comune è un direzione della Commissione e i suoi istituti possiedono capacità di ricerca di pertinenza dell'EMRP, che dovrebbero pertanto essere coinvolti nella sua attuazione. Di conseguenza è opportuno definire il ruolo del Centro comune di ricerca in termini di idoneità alla partecipazione e al finanziamento e del suo coinvolgimento nella *governance* dell'EMRP.

(15) Il pagamento del contributo comunitario è subordinato alla conclusione di un accordo generale tra la Commissione, per conto della Comunità europea, e la struttura specifica di esecuzione, che contenga le modalità dettagliate per l'utilizzo del contributo comunitario. Questo accordo generale deve comprendere le disposizioni necessarie per garantire che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati.

(16) Gli interessi generati dal contributo comunitario devono essere considerati come entrate con destinazione specifica, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[10] (in appresso "regolamento finanziario"). Il contributo comunitario massimo indicato in questa decisione può essere aumentato dalla Commissione conformemente a tale regolamento.

---

[10] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(17) La Comunità ha il diritto di ridurre, ritirare o porre fino al relativo contributo finanziario nel caso in cui l'EMRP venga attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, o nel caso in cui gli Stati partecipanti non contribuiscano, contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento dell'EMRP, alle condizioni stabilite in un accordo generale concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione.

(18) Al fine di attuare l'EMRP in maniera efficiente, occorre accordare il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti dell'EMRP selezionati a livello centrale sotto la responsabilità della struttura specifica di esecuzione, a seguito di inviti a presentare proposte. Tale contributo finanziario ed il relativo pagamento devono essere trasparenti ed efficienti.

(19) È opportuno che le proposte vengano valutate a livello centrale da esperti indipendenti sotto la responsabilità della struttura specifica di esecuzione. Tale struttura deve approvare una graduatoria, che è vincolante per l'assegnazione dei fondi a titolo del contributo comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate a progetti dell'EMRP.

(20) A norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[11] (in appresso "modalità di esecuzione"), il contributo comunitario deve essere gestito in modo centralizzato indiretto ai sensi del disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56, del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e 41, delle relative modalità di esecuzione.

(21) Tutti gli Stati membri e i paese associati al Settimo programma quadro devono essere ammessi a partecipare all'EMRP.

(22) Conformemente agli obiettivi del Settimo programma quadro, la partecipazione all'EMRP di qualsiasi altro paese è possibile purché sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, per conto della Comunità e degli Stati membri partecipanti. La Comunità può approvare, in conformità con il Settimo programma quadro, le condizioni della propria partecipazione finanziaria all'EMRP in merito alla partecipazione allo stesso di questi altri paesi, conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

(23) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[12], al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[13] e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,

---

11 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
12 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
13 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[14].

(24) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito dell'EMRP siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere.

(25) È necessario che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'EMRP e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale.

(26) La struttura specifica di esecuzione deve incoraggiare i partecipanti ai progetti selezionati dall'EMRP a comunicare e divulgare i loro risultati e a rendere tali informazioni disponibili pubblicamente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Contributo comunitario

1. La Comunità versa un contributo finanziario al "programma europeo di ricerca metrologica" (in appresso "EMRP") avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria e da Norvegia, Svizzera e Turchia (in appresso "gli Stati membri partecipanti").

2. La Comunità versa un contributo finanziario corrispondente a quello degli Stati partecipanti ma non superiore a 200 milioni di euro derivanti dagli stanziamenti annuali del bilancio generale delle Comunità europee per la durata del Settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell'allegato I e nell'allegato II della presente decisione.

3. Il contributo finanziario della Comunità è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro ai sensi della decisione 2006/974/CE.

Articolo 2
Condizioni del contributo comunitario

L'erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinato:

[14] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(a) alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti dell'effettiva istituzione dell'EMRP conformemente a quanto indicato all'allegato I della presente decisione;

(b) all'istituzione formale della struttura specifica di esecuzione, dotata di personalità giuridica, incaricata dell'attuazione dell'EMRP e del percepimento, dell'assegnazione e del controllo del contributo comunitario nel quadro di una gestione centralizzata indiretta nel rispetto degli articoli 54, paragrafo 2, lettera c), e 56 del regolamento finanziario e degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e 41 delle modalità di esecuzione;

(c) all'istituzione di un modello di governance efficace e appropriata del programma EMRP, conformemente agli orientamenti di cui all'allegato II della presente decisione;

(d) all'efficace esecuzione delle attività previste dall'EMRP descritte nell'allegato I della presente decisione da parte della struttura specifica di esecuzione, che comporta la pubblicazione di inviti a presentare proposte;

(e) all'assunzione dell'impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento dell'EMRP e ad aumentare tale contributo di una capacità di finanziamento di riserva pari al 50% per far fronte ad una percentuale elevata di successo dei partecipanti ai progetti dell'EMRP e all'effettivo versamento del contributo finanziario ai beneficiari;

(f) al rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato, in particolare le norme della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[15];

(g) alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del Settimo programma quadro, nonché dei principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al contributo allo sviluppo sostenibile;

(h) alla formulazione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell'ambito dell'EMRP e all'attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create. L'approccio adottato seguirà il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)[16] (in appresso "regole per la partecipazione al Settimo programma quadro").

---

15 GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

16 GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

Articolo 3
Attività dell'EMRP

1. Le attività principali dell'EMRP consisteranno nel finanziamento di progetti multipartner e transnazionali nell'ambito del programma europeo di ricerca metrologica concernenti attività di ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e diffusione (in appresso "progetti EMRP"). In vista della concentrazione delle capacità nell'ambito della metrologia, la parte principale dei progetti EMRP verrà attuata dagli istituti nazionali di metrologia e da istituti designati dagli Stati partecipanti.

2. Al fine di aumentare e diversificare le capacità in metrologia, l'EMRP finanzierà anche diversi programmi di borse destinate ai ricercatori che integreranno i progetti dell'EMRP.

3. I progetti dell'EMRP saranno selezionati e le borse destinate ai ricercatori saranno assegnate a seguito di inviti a presentare proposte che rispettino i principi di pari trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, finanziamento che non genera profitti e non retroattività, come stabilito nell'allegato I della presente decisione.

4. I principali criteri di valutazione saranno, mutatis mutandis, quelli indicati nell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), delle regole di partecipazione al Settimo programma quadro, rispettivamente per i progetti dell'EMRP e per i programmi di borse destinate ai ricercatori. Gli inviti a presentare proposte dovranno avvalersi dei principali criteri di valutazione. È possibile introdurre criteri aggiuntivi a condizione che vengano pubblicati nell'invito a presentare proposte, che non siano discriminanti e che non prevalgano sui principali criteri di valutazione.

5. Nell'allegato I alla presente decisione sono riportate ulteriori informazioni sull'attuazione delle attività dell'EMRP.

Articolo 4
Ruolo del Centro comune di ricerca

1. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea è ammesso a partecipare all'EMRP e a beneficiare di finanziamenti dallo stesso, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli istituti nazionali di metrologia degli Stati partecipanti.

2. Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte dell'EMRP, non vengono calcolate come contributo comunitario ai sensi dell'articolo 1.

3. L'istituto responsabile della metrologia del Centro comune di ricerca, quale direzione della Commissione che agisce per conto della Comunità, sarà autorizzato a partecipare all'attuazione dell'EMRP nell'ambito della struttura specifica di esecuzione come osservatore senza diritto di voto.

Articolo 5
Accordi tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione

Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e in base a convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione.

L'accordo generale deve includere in particolare le seguenti disposizioni:

(1) una definizione degli incarichi assegnati;

(2) i termini e le disposizioni dettagliate per lo svolgimento degli incarichi, comprese le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l'organizzazione dei controlli da effettuare;

(3) le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull'esecuzione degli incarichi;

(4) le condizioni alle quali viene posta fine all'esecuzione degli incarichi;

(5) le disposizioni dettagliate per l'esame accurato della Commissione;

(6) le circostanze che regolano l'uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;

(7) le disposizioni che garantiscono la visibilità dell'azione comunitaria rispetto alle altre attività della struttura specifica di esecuzione;

(8) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;

(9) le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell'ambito dell'EMRP riportate nell'articolo 2.

Articolo 6
Interessi derivanti dal contributo comunitario

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, l'interesse generato dal contributo finanziario della Comunità assegnato all'EMRP verrà considerato un'entrata con destinazione specifica. Il contributo massimo erogato dalla Comunità di cui all'articolo 1 può essere aumentato di conseguenza dalla Commissione.

Articolo 7
Riduzione del contributo finanziario della Comunità come sanzione per un'attuazione impropria

Se l'EMRP non viene attuato o viene attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Comunità può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, in funzione dell'effettiva attuazione dell'EMRP.

Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento dell'EMRP, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell'effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nell'accordo generale concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione.

Articolo 8
Tutela degli interessi finanziari della Comunità da parte degli Stati partecipanti

Per l'esecuzione dell'EMRP, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e con l'articolo 38, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione.

Articolo 9
Controllo da parte della Corte dei conti

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 10
Informazione reciproca

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione, conformemente alle prescrizioni generali di stesura delle relazioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 11
Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati

Occorre garantire che tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al Settimo programma quadro possano prendere parte al programma europeo di ricerca metrologica, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 2, lettere e) ed f), e vengano trattati come Stati partecipanti.

Articolo 12
Partecipazione di altri paesi terzi

Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2, lettera e), a condizione che tale partecipazione

sia prevista dall'accordo internazionale pertinente. Inoltre, essi devono definire le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi vengono ammessi al finanziamento dell'EMRP.

Articolo 13
Relazioni annuali e valutazione

La relazione annuale relativa al Settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività dell'EMRP.

Tre anni dopo l'inizio del programma europeo di ricerca metrologica, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma stesso. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti nell'allegato I e contiene le raccomandazioni dell'EMRP sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l'integrazione, la qualità e l'efficacia dell'attuazione, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l'adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica della presente decisione.

Alla fine della propria partecipazione al programma europeo di ricerca metrologica e non oltre il 2017 la Commissione ne effettua una valutazione finale. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

ALLEGATO I

Descrizione degli obiettivi e delle attività del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP)

I. OBIETTIVI

Nell'economia globale odierna, la metrologia contribuisce in modo significativo allo sviluppo tecnologico ed economico di numerosi paesi al mondo. La ricerca metrologica è necessaria per risolvere i problemi della società e gli esempi riguardano aree quali lo spazio (ivi compresa la navigazione satellitare), la sicurezza, la sanità, il settore dei semiconduttori e i cambiamenti climatici. La ricerca metrologica è fortemente caratterizzata in quanto bene pubblico ed è una delle principali attività di supporto per la regolamentazione e la normalizzazione pubbliche. La metrologia è lontana dalla vita quotidiana, tuttavia è essenziale per agevolare il commercio e le comunicazioni odierni. L'accesso ai mercati può essere ostacolato dalla mancanza di pesi e misure uniformi e accurati. Tutte le principali potenze economiche del mondo hanno riconosciuto che la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della metrologia sono fondamentali per la crescita economica a lungo termine di un paese avanzato.

La ricerca metrologica è stata, tradizionalmente, un'importante priorità nazionale in molti paesi. Tuttavia, i paesi europei stanno conducendo i propri programmi nazionali di ricerca metrologica in completo isolamento e gli Stati membri dell'UE non sono stati in grado di creare un proprio programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) totalmente integrato. Gli istituti nazionali di metrologia (INM), sostenuti dagli istituti designati (ID) sono incaricati dell'attuazione dei programmi nazionali di ricerca metrologica sulla base di finanziamenti istituzionali da parte delle agenzie del governo centrale o dei ministeri. La comunità europea di ricerca metrologica è una comunità specializzata, con pochi collegamenti con gli organismi di ricerca o il mondo accademico. È molto frammentata e comprende alcuni centri di eccellenza globale che trarrebbero beneficio da una vasta concorrenza su scala internazionale. Esiste chiaramente una duplicazione delle attività di ricerca.

Il diritto della Comunità di agire in questo campo è enunciato in vari articoli del trattato CE che disciplinano il coordinamento della ricerca e della cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità. L'articolo 165 stipula che "La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria". Ovviamente, l'articolo 165 invita la Comunità a prevedere la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da vari Stati membri. L'azione della Comunità appare ampiamente giustificata, poiché non sembra che gli Stati membri siano in grado di risolvere questi problemi agendo da soli.

L'EMRP integrerà i programmi nazionali di ventidue Stati partecipanti in un unico programma comune di ricerca e assistenza, in particolare, gli obiettivi dei sistemi di misura europei nazionali. L'EMRP accelererà lo sviluppo, la convalida e lo sfruttamento di nuove tecniche di misurazione, norme, processi, strumenti, materiali di riferimento e conoscenze mirate a orientare gli sviluppi innovativi nell'industria e nel commercio, migliorando la qualità dei dati da utilizzare in ambito scientifico e industriale nonché per la definizione di politiche sostenendo inoltre lo sviluppo e l'attuazione di direttive e regolamenti.

L'EMRP raggiungerà tali obiettivi nel modo seguente:

a) **riunendo l'eccellenza nell'ambito della ricerca metrologica** - creando progetti di ricerca comuni competitivi che attingeranno dalle reti degli istituti nazionali di metrologia (INM) e degli istituti designati (ID) degli Stati partecipanti, un potenziale rappresentante una massa critica sufficiente per affrontare le importanti sfide della metrologia a livello europeo;

b) **aprendo il sistema alla scienza migliore** - allargando la partecipazione ad una comunità di ricercatori più ampia attraverso l'assegnazione di borse ai ricercatori;

c) **sviluppando capacità** - rafforzando la capacità della comunità dei ricercatori nel settore della metrologia europea attraverso borse di mobilità destinate ai ricercatori dei paesi membri di EURAMET con capacità di ricerca metrologica limitata.

L'EMRP integrerà i programmi nazionali in corso e le attività volte a risolvere le priorità puramente nazionali.

L'iniziativa EMRP mira ad allineare e integrare attività di ricerca metrologica pertinenti a livello nazionale per istituire un programma comune di ricerca integrato dal punto di vista scientifico, gestionale e finanziario che costituirà un contributo importante allo Spazio europeo della ricerca (SER) e favorirà la realizzazione di uno degli obiettivi dell'agenda di Lisbona che intende fare dell'Europa "l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo". L'integrazione scientifica è garantita dalla definizione e l'attuazione comune delle attività nell'ambito dell'EMRP. L'integrazione della gestione è realizzata utilizzando EURAMET e.V. come struttura di esecuzione specifica, fatte salve le modalità particolareggiate di cui all'allegato II.

L'integrazione finanziaria implica che gli Stati partecipanti si impegnino a contribuire efficacemente al finanziamento dell'EMRP destinando finanziamenti nazionali a tutti i partecipanti ammissibili ai progetti EMRP selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali EMRP. Se necessario, sarebbe opportuno attingere dalla capacità delle risorse finanziarie di riserva, che ammonta al 50% di tali dotazioni, per fornire un contributo "in contanti" a un paniere comune allo scopo di finanziare l'eccellenza e le borse di mobilità per ricercatore, oltre che per finanziare interamente i costi di funzionamento dell'EMRP. Un ulteriore elemento dell'integrazione finanziaria sarà l'approccio unificato nei confronti dei costi ammissibili, ispirato dalle regole del Settimo programma quadro.

II. ATTIVITÀ

La principale attività dell'EMRP consisterà in attività congiunte di ricerca e sviluppo tecnologico di quattro tipi:

A. l'attività centrale comprenderà i **progetti EMRP** transnazionali con più partner mirati ad attività di ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. Data la concentrazione delle capacità in ambito metrologico, la parte principale dei progetti dell'EMRP sarà condotta dagli istituti nazionali di metrologia (INM) e dagli istituti designati (ID) degli Stati partecipanti.

B. Al fine di aumentare e diversificare le capacità nel settore metrologico, saranno istituiti tre tipi di borse:

B1. Allo scopo di ampliare il numero di organizzazioni con capacità strettamente correlate alla metrologia, saranno messe a disposizione delle organizzazioni e/o dei singoli facenti parte della più ampia comunità di ricercatori degli Stati membri e dei paesi associati al Settimo programma quadro delle **borse di eccellenza destinate ai ricercatori**. Ogni organizzazione e/o ogni singolo ricercatore selezionato sarà associato a un progetto EMRP.

B2. Al fine di sviluppare le capacità dei singoli nel settore metrologico attraverso la mobilità, le **borse di mobilità destinate ai ricercatori** saranno messe a disposizione di (1) ricercatori degli istituti nazionali di metrologia (INM) e degli istituti designati (ID) degli Stati partecipanti, (2) ricercatori che beneficiano, singolarmente o tramite le proprie organizzazioni, di una borsa di eccellenza e (3) ricercatori dei paesi membri di EURAMET non partecipanti all'EMRP, che attualmente hanno capacità di ricerca metrologica limitata o nulla. Queste borse di mobilità consentiranno ai ricercatori di lavorare in un INM o un ID partecipante a un progetto EMRP o in un'organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza.

B3. Al fine di assicurare la sostenibilità della cooperazione tra INM e ID degli Stati partecipanti e preparare la prossima generazione di ricercatori esperti di metrologia, saranno messe a disposizione **borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera** da parte degli INM e degli ID degli Stati partecipanti per consentire ai ricercatori nella fase iniziale della loro carriera di lavorare in un INM o un ID, in un'organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza o di un'altra organizzazione partecipante a un progetto di ricerca EMRP a proprie spese.

Queste attività saranno potenziate, laddove opportuno, tramite la collaborazione con altre organizzazioni pertinenti e interessate, all'interno o al di fuori dell'Europa, che partecipano sulla base di un autofinanziamento.

Inoltre, attività di collegamento in rete più ampie saranno sostenute fino a un determinato livello al fine di promuovere l'EMRP e rafforzarne l'impatto. Tali attività includeranno, se necessario, la manutenzione e l'aggiornamento delle aree di ricerca EMRP identificate mediante attività come workshop e contatti con altre parti interessate pertinenti in Europa e altrove.

III. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La selezione di progetti EMRP e l'assegnazione di borse di eccellenza e di borse di mobilità avverrà a seguito di inviti periodici a presentare proposte. Come calendario indicativo, si prevede di bandire inviti a presentare proposte a intervalli di 12-18 mesi nell'arco di un periodo massimo di sette anni. L'assegnazione di borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera sarà oggetto di un invito permanente a presentare proposte.

A. Progetti EMRP

a) Invito a presentare proposte per potenziali temi di ricerca di progetti EMRP (fase 1):

Ogni invito a presentare proposte di progetti EMRP sarà preceduto dall'individuazione dei temi di tale invito secondo le fasi seguenti. In primo luogo, il comitato EMRP (vedi allegato II), in consultazione con la Commissione, individuerà le parti dell'EMRP che saranno

oggetto dell'invito a presentare proposte. In secondo luogo, la comunità di ricercatori - qualsiasi persona o organizzazione interessata - sarà invitata a suggerire potenziali temi di ricerca per tale invito. In terzo luogo, il comitato EMRP concorderà i migliori temi potenziali di ricerca ricevuti. Il comitato EMRP può modificare, separare o riunire i temi proposti e introdurne dei nuovi al fine di ottimizzare l'invito a presentare proposte nella fase 2. Il comitato EMRP garantisce che i temi di ricerca finali non possano essere ricondotti agli autori delle proposte iniziali garantendone, pertanto, l'anonimità.

b) Invito a presentare proposte per progetti EMRP (fase 2):

Dopo la selezione dei temi di ricerca, EURAMET e.V. pubblica l'invito a presentare proposte e invita le équipe di ricerca degli INM e ID degli Stati partecipanti a creare consorzi e presentare proposte di progetto.

L'invito a presentare proposte rimane aperto per almeno due mesi.

EURAMET e.V. valutano tutte le proposte pervenute con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti nominati sulla base dei criteri definiti nelle regole di partecipazione al Settimo programma quadro. Gli esperti elaborano una graduatoria che è vincolante per l'assegnazione dei finanziamenti comunitari e nazionali.

Ai progetti EMRP si applicheranno i seguenti criteri di valutazione di base:

- eccellenza scientifica e/o tecnologica;
- rilevanza rispetto agli obiettivi dell'EMRP;
- potenziale impatto tramite lo sviluppo, la divulgazione e l'uso dei risultati di progetto;
- qualità ed efficienza dell'attuazione e della gestione.

L'invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

Qualsiasi consorzio che sottoponga una proposta per un progetto EMRP può comprendere qualsiasi altra entità europea o non europea non ammissibile al finanziamento a condizione che tale entità possa garantire realisticamente di disporre delle risorse necessarie alla sua partecipazione.

Un consorzio che presenta una proposta per un progetto EMRP può includere già in questa fase una proposta per una borsa di eccellenza a condizione di aggiungere un valore scientifico necessario al progetto. In questo caso, la valutazione della proposta per la borsa di eccellenza rientrerà nella valutazione globale del progetto. La selezione del progetto ai fini del finanziamento determina automaticamente l'assegnazione di tale borsa.

Il consiglio per la ricerca di EURAMET e.V. emette il proprio parere indipendente sui risultati globali della valutazione di un invito a presentare proposte per progetti EMRP (fasi 1 e 2), ma non sui singoli progetti EMRP. Tale parere sarà debitamente tenuto in considerazione da EURAMET e.V. per gli inviti a presentare proposte successivi.

B. Invito a presentare proposte per borse di eccellenza destinate ai ricercatori e borse di mobilità destinate ai ricercatori (fase 3)

La pubblicazione dell'elenco delle proposte di progetti EMRP selezionati è accompagnata da un invito alla comunità di ricercatori in senso lato a partecipare a progetti EMRP grazie alle borse di eccellenza e/o le borse di mobilità destinate ai ricercatori.

Ciascun consorzio per progetti EMRP è invitato a presentare (tranne qualora abbia già incluso una proposta per borse di mobilità o di eccellenza nell'ambito della presentazione di una proposta per un progetto EMRP, come descritto nel settimo paragrafo della precedente sezione A.b), entro tre mesi a partire dall'entrata in vigore del contratto per il progetto EMRP, un invito a presentare proposte per individuare i potenziali beneficiari e proporre a EURAMET e.V. di assegnare loro una borsa di eccellenza o una borsa di mobilità destinate ai ricercatori. La ripartizione degli stanziamenti indicativa dell'EMRP è calcolata in modo che, in media, ogni progetto EMRP possa essere associato ad almeno una borsa di eccellenza e/o una borsa di mobilità destinate ai ricercatori. Tuttavia, non si tratta di un obbligo vincolante e l'assegnazione di questo tipo di borsa avviene con la massima flessibilità possibile.

Il consorzio per il progetto EMRP pubblica l'invito a presentare proposte in almeno una gazzetta internazionale e in tre diversi giornali nazionali di tre diversi Stati partecipanti. Si assume anche la responsabilità di pubblicizzare l'invito a presentare proposte utilizzando un supporto informatico specifico, in particolare i siti Internet del Settimo programma quadro, la stampa e gli opuscoli specializzati, e di divulgarlo attraverso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati al Settimo programma quadro. Inoltre, le pubblicazioni e gli annunci dell'invito a presentare proposte devono essere conformi alle istruzioni e alle note di orientamento elaborate da EURAMET e.V. Il consorzio informa EURAMET e.V. dell'invito a presentare proposte e del suo contenuto almeno 30 giorni prima della data di pubblicazione prevista. EURAMET e.V. esamina la conformità dell'invito alle regole, istruzioni e note di orientamento pertinenti.

L'invito a presentare proposte rimane aperto per almeno cinque settimane.

Il consorzio per il progetto EMRP valuta le proposte pervenute con l'assistenza di almeno due esperti indipendenti da esso nominati sulla base delle regole di partecipazione al Settimo programma quadro.

Alla valutazione delle proposte si applicheranno i seguenti criteri di valutazione di base:

- eccellenza scientifica e/o tecnologica;
- rilevanza rispetto agli obiettivi dell'EMRP;
- qualità e capacità di attuazione del candidato e suo potenziale per ulteriori progressi;
- qualità dell'attività proposta nella formazione scientifica e/o trasferimento delle conoscenze.

L'invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

Il consorzio per il progetto EMRP proporrà a EURAMET e.V. di assegnare la borsa a un beneficiario e di riferirgli riguardo alla gestione dell'invito a presentare proposte, comprese la modalità di pubblicazione e i nomi e l'affiliazione degli esperti coinvolti nella valutazione. Entro 45 giorni dal ricevimento di questa proposta, EURAMET e.V. assegna la borsa o respinge la richiesta di assegnazione se la selezione non risulta conforme alle regole, istruzioni e note di orientamento pertinenti.

EURAMET e.V. invita i paesi europei che hanno capacità limitate o nulle nell'ambito della ricerca metrologica a incoraggiare i loro istituti di ricerca e le loro università a presentare una domanda per ottenere borse di mobilità al fine di sviluppare le loro capacità nel settore della ricerca metrologica.

C. Borse di mobilità destinate ai ricercatori nella fase iniziale della carriera

EURAMET e.V. bandisce un invito a presentare proposte aperto in via permanente per borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della loro carriera e lo pubblica in almeno una gazzetta internazionale e tre diversi quotidiani nazionali in tre differenti Stati partecipanti. Si assumerà anche la responsabilità di pubblicizzare l'invito a presentare proposte utilizzando ampiamente il supporto informatico specifico, in particolare i siti Internet del Settimo programma quadro, la stampa e gli opuscoli specializzati, e di divulgarlo attraverso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati al Settimo programma quadro.

Le proposte saranno presentate dal ricercatore e dalle organizzazioni preposte all'invio e al ricevimento (INM, ID o un'altra organizzazione partecipante a un progetto EMRP). La ripartizione indicativa degli stanziamenti dell'EMRP è calcolata in modo che in media ogni progetto EMRP possa essere associato ad almeno una borsa di eccellenza e/o una borsa di mobilità per i ricercatori. Tuttavia, non si tratta di un obbligo vincolante e l'assegnazione di questo tipo di borsa avverrà con la massima flessibilità possibile.

EURAMET e.V. valutale proposte pervenute.

Saranno applicati i seguenti criteri di base di valutazione:

- eccellenza scientifica e/o tecnologica;
- rilevanza rispetto agli obiettivi del progetto EMRP;
- qualità e capacità di attuazione del candidato e suo potenziale per ulteriori progressi;
- qualità dell'attività proposta nella formazione scientifica e/o trasferimento delle conoscenze.

L'invito a presentare proposte si avvale dei criteri di valutazione di base. Possono essere introdotti criteri aggiuntivi a condizione che questi siano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non siano discriminatori e non prevalgano sui criteri di base della valutazione.

EURAMET e.V. mirerà a due termini ultimi l'anno per procedere all'assegnazione di queste borse in base a una procedura semplificata basata sul parere di almeno un esperto indipendente per proposta.

D. Tabella riassuntiva

Tipi di finanziamento	**Organizzazioni ammissibili**	**Paesi ammissibili**	**Criteri di valutazione**
A. Progetto EMRP (consorzio)	INM e ID	Stati partecipanti all'EMRP	Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), delle regole di partecipazione al Settimo programma quadro
B1. Borse di eccellenza destinate ai ricercatori	Qualsiasi organizzazione eccetto INM e ID	Stati membri e paesi associati al Settimo programma quadro	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al Settimo programma quadro
B2. Borse di mobilità per ricercatori	**Da**: (1) INM e ID o (2) un'organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza destinata ai ricercatori (3) ricercatori dei paesi membri di EURAMET non partecipanti all'EMRP che attualmente hanno capacità di ricerca metrologica limitata o nulla **A**: (1) INM e ID o (2) un'organizzazione che beneficia di una borsa di eccellenza destinata ai ricercatori	Stati membri e paesi associati al Settimo programma quadro	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al Settimo programma quadro
B3. Borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera	**Da:** INM e ID **A:** (1) INM e ID o (2) altre organizzazioni che partecipano al progetto EMRP (consorzio)	Stati partecipanti all'EMRP	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione al Settimo programma quadro

IV. MECCANISMO DI FINANZIAMENTO

A. Finanziamento a livello di programma

L'EMRP è finanziato dagli Stati partecipanti e dalla Comunità.

Gli Stati partecipanti definiscono un piano di finanziamento pluriennale per partecipare all'EMRP e contribuire al finanziamento delle sue attività. Il contributo nazionale può provenire da programmi esistenti o di recente creazione, a condizione che siano conformi alla natura essenziale della metrologia di punta finanziata dal settore pubblico. Ogni Stato partecipante, oltre a soddisfare il requisito di finanziamento dal settore pubblico (dotazione nazionale EMRP), individua una capacità di risorse finanziarie di riserva pari al 50% di tale prescrizione per assicurare flessibilità nel funzionamento dell'EMRP nel corso della sua esistenza e il rispetto della graduatoria. Il finanziamento dell'EMRP implica, in particolare, l'impegno a contribuire al finanziamento dei partecipanti ai progetti EMRP selezionati facendo ricorso alle dotazioni EMRP nazionali, e fornisce un contributo "in contanti" a un paniere comune per finanziare le borse destinate ai ricercatori, oltre a finanziare interamente i costi di funzionamento dell'EMRP.

Il contributo comunitario totale all'EMRP è calcolato come corrispondente al contributo finanziario effettivo da parte degli Stati partecipanti (esclusi i costi di funzionamento che superano i 16 milioni di euro e la capacità di risorse finanziarie di riserva), con un tetto di 200 milioni di euro. Poiché sono compresi nel calcolo del contributo equivalente, i costi di funzionamento devono essere giustificati da EURAMET e.V.

Nessun contributo comunitario deve essere utilizzato per coprire i costi di funzionamento di EURAMET e.V.

B. Ripartizione indicativa degli stanziamenti

Totale generale: 400 milioni di euro (+ 100 milioni di euro di capacità di risorse finanziarie)

Tipo di attività	**Comunità** **200 milioni di euro**		**Stati partecipanti** **200 milioni di euro**		**Totale** **400 milioni di euro**	
	%	**Milioni di euro**	**%**	**Milioni di euro**	**%**	**Milioni di euro**
Proposte di progetto EMRP - Modulo (parte A)	**82%**	**164**	**90%**	**180**	**86%**	**344**
Proposte di borse per ricercatori - Modulo (parte B) **finanziamento fino al 100%**	**18%**	**36**	**2%**	**4**	**10%**	**40**
B1. Borse di eccellenza per ricercatori					7,5%	30
B.2 Borse di mobilità per ricercatori					1,5%	6

B.3 Borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera					1,0%	4
Costi di funzionamento (parte C)[17]	**-**	**-**	**8%**	**16**	**4%**	**16**
Totale	**100%**	**200**	**100%**	**200**	**100%**	**400**

C. Finanziamento dei progetti EMRP e borse per ricercatori

L'assegnazione di finanziamenti dagli stanziamenti di bilancio destinati specificatamente all'EMRP e dal contributo comunitario ai progetti EMRP deve seguire l'ordine della graduatoria di valutazione approvata. Il contributo finanziario ai partecipanti a questi progetti EMRP viene calcolato in conformità con i costi ammissibili, come stabilito nelle regole di partecipazione al Settimo programma quadro. Qualora la dotazione nazionale EMRP sia esaurita a causa dell'elevata percentuale di successo degli INM e ID di un particolare Stato partecipante, tale Stato dovrà utilizzare la capacità di risorse finanziarie di riserva del 50% della dotazione nazionale EMRP assegnata per ulteriori proposte selezionate seguendo la graduatoria.

Il contributo comunitario ai progetti EMRP è stabilito per ogni invito a presentare proposte come una percentuale dei costi ammissibili inferiore al 50% e viene trasferito direttamente da EURAMET e.V. ai partecipanti al progetto EMRP.

I contributi nazionali ai progetti EMRP sono forniti utilizzando i rispettivi meccanismi di finanziamento nazionali.

I contributi comunitari e nazionali in contanti utilizzati per finanziare le borse di eccellenza, le borse di mobilità per i ricercatori e le borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera sono trasferite a EURAMET e.V. e da questa ai beneficiari delle borse.

La legittimità e regolarità delle operazioni, e, in particolare l'esistenza del contributo nazionale, il suo pagamento effettivo, l'uso adeguato dei finanziamenti comunitari e l'ammissibilità dei costi dichiarati deve essere assicurata sotto la responsabilità di EURAMET e.V. e stabilita mediante un audit finanziario indipendente dei progetti EMRP, attenendosi a principi conformi a quelli del Settimo programma quadro.

Le borse di eccellenza, le borse di mobilità per i ricercatori e le borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera sono sovvenzioni fisse assegnate secondo scaglioni predefiniti; le relative spese dettagliate non sono sottoposte ad audit finanziario. Le categorie di costi coperte da tutte queste borse non sono considerati costi ammissibili di un progetto EMRP. Solo il pagamento effettivo completo dell'importo stabilito al beneficiario finale deve essere suffragato da elementi di prova formali. I pagamenti in contanti non sono considerati suffragati da prove adeguate e non sono ammissibili. EURAMET e.V. hanno la possibilità di richiedere cofinanziamenti da beneficiari che sono soggetti giuridici anziché individui.

[17] A differenza di altre cifre, questo importo costituisce un massimale vincolante nel calcolo dei cofinanziamenti degli Stati partecipanti.

V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DPI

EURAMET e.V. adotta la politica dei diritti di proprietà intellettuale dell'EMRP in conformità con l'articolo 2, lettera h), della decisione.

ALLEGATO II
Governance e attuazione del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP)

I. INTRODUZIONE

La struttura di esecuzione specifica dell'EMRP è EURAMET e.V. che è l'associazione degli istituti nazionali di metrologia, istituita nel 2007 in base alla legislazione tedesca come un'associazione riconosciuta di utilità pubblica. Si tratta dell'organizzazione metrologica regionale europea. L'adesione a EURAMET e.V. è aperta agli istituti nazionali di metrologia (INM), in qualità di membri, e agli istituti designati (ID), in qualità di associati, degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio e ad altri Stati europei. Anche l'Istituto dei materiali e misure di riferimento della Commissione europea può essere un associato. Attualmente, si annoverano membri di trentadue paesi. Ventidue di questi paesi sono al contempo Stati partecipanti dell'EMRP.

II. GOVERNANCE DELL'EMRP ALL'INTERNO DI EURAMET E.V.

Le seguenti strutture e organismi interni dell'EURAMET e.V. svolgono una funzione nell'attuazione dell'EMRP:

(1) Il/la **presidente dell'EMRP** e il/la vicepresidente sono eletti dal Comitato EMRP. Il/la presidente dell'EMRP è automaticamente una delle due persone che rivestono la carica di vice-presidente di EURAMET e.V. e rappresenta legalmente EURAMET e.V. per le questioni riguardanti l'EMRP.

(2) Il **comitato dell'EMRP** è composto di membri di EURAMET (ad esempio, INM) i cui paesi sono Stati partecipanti. Il Comitato EMRP è l'organo decisionale dell'EMRP ed è responsabile per tutte le questioni che riguardano l'EMRP, comprese le decisioni sulla definizione e l'aggiornamento del programma, sulla pianificazione dell'invito a presentare proposte, sul profilo di bilancio, sui criteri di ammissibilità e selezione, sul gruppo di valutatori, sull'approvazione della graduatoria dei progetti EMRP da finanziare, sul controllo del progresso dei progetti EMRP finanziati e sulla supervisione dell'adeguatezza e dell'ordine dell'operato del segretariato riguardo all'EMRP. Il comitato dell'EMRP elegge un/una presidente dell'EMRP (che è automaticamente il/la vicepresidente di EURAMET, EMRP) e un/una supplente.

(3) Il **consiglio di ricerca** è composto da un numero equilibrato di esperti di alto livello provenienti dai settori accademici, dall'industria e dalla ricerca nonché dalle organizzazioni internazionali delle parti interessate. Fornisce consulenza strategica indipendente sulle questioni dell'EMRP nonché relazioni o osservazioni al comitato EMRP, se necessario e su richiesta; tuttavia fornirà comunque un'opinione su ogni invito a presentare proposte e sul processo di selezione.

(4) Il **segretariato** è composto da dipendenti di EURAMET e.V. o di collaboratori ad essa assegnati. La sua struttura e le sue mansioni sono disciplinate dal regolamento

interno di EURAMET e.V. Una parte del segretariato, responsabile dell'attuazione dell'EMRP, è ospitato dal *National Physical Laboratory* il laboratorio di fisica nazionale del Regno Unito e membro britannico di EURAMET e.V. (in prosieguo menzionato come "il membro ospite").

(5) Il **responsabile del programma EMRP** è un/una responsabile senior e, come soluzione temporanea, può essere nominato dal membro ospitante. Il/la responsabile del programma EMRP agisce esclusivamente sotto l'autorità diretta di EURAMET e.V. su qualsiasi questione riguardante l'EMRP e deve riferire ai propri organismi. EURAMET e.V. stabilisce procedure efficaci che assicurino l'assenza di conflitti d'interesse tra il/la responsabile del programma EMRP e qualsiasi candidato, partecipante o beneficiario.

III. RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DI EURAMET E.V. E SUBAPPALTO DI MANSIONI AMMINISTRATIVE E LOGISTICHE AL MEMBRO OSPITANTE NELL'ATTUAZIONE DELL'EMRP

EURAMET e.V. è unicamente responsabile per l'attuazione dell'EMRP. Si occupa della gestione del contributo comunitario all'EMRP. Inoltre, si assume in particolare la responsabilità di:

– aggiornare l'EMRP;

– definire gli inviti a presentare proposte;

– pubblicare gli inviti a presentare proposte;

– ricevere le proposte per la fase 1 e per la fase 2 e LE proposte per borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della carriera;

– selezionare gli esperti indipendenti per la valutazione;

– ricevere le valutazioni individuali degli esperti indipendenti e presiedere i gruppi di valutazione;

– prendere le decisioni in merito alla selezione finale;

– avviare le trattative contrattuali e concludere i contratti con i consorzi di progetto EMRP selezionati e altri beneficiari;

– ricevere tutti i ricorsi e reclami relativi agli inviti a presentare proposte e rispondere;

– ricevere, assegnare e controllare l'uso del contributo comunitario;

– eseguire i pagamenti ai partecipanti al progetto EMRP finanziati e ai beneficiari delle borse;

– soddisfare gli obblighi di rendicontazione nei confronti della Commissione[18].

Mentre le suddette responsabilità e il processo decisionale riguardo all'EMRP spettano esclusivamente a EURAMET e.V., alcune mansioni amministrative e logistiche nell'attuazione dell'EMRP possono essere subappaltate, a pagamento, al membro ospitante.

Il supporto amministrativo e logistico comprende quanto segue:

– fornire supporto amministrativo e logistico per attuare le procedure degli inviti a presentare proposte, compresa l'istituzione di una linea di aiuto specifica;

– fornire a EURAMET e.V. il supporto redazionale per l'elaborazione di orientamenti e altra documentazione;

– fornire la capacità di rete (web) dedicata;

– fornire il supporto per la preparazione di contratti, il controllo e il follow-up di progetti EMRP e delle borse destinate ai ricercatori;

– fornire assistenza al comitato dell'EMRP e al/alla presidente dell'EMRP in base alle necessità.

D'intesa con la Commissione, è possibile subappaltare mansioni supplementari al membro ospitante mentre EURAMET e.V. si occupa di costruire la propria capacità operativa di segretariato su base permanente.

[18] Il monitoraggio del contributo comunitario implica tutte le attività di tipiche di controllo e di verifica, ex-ante e/o ex-post, considerate necessarie per svolgere le mansioni esecutive delegate dalla Commissione, in maniera soddisfacente. Queste attività dovranno mirare ad ottenere un'assicurazione ragionevole sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e sull'ammissibilità dei costi dichiarati.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) realizzato da vari Stati membri.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Ricerca e sviluppo tecnologico, Settimo programma quadro. Articolo 169 del trattato CE.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Per il 2009 contributo della DG RTD pro rata come segue:

	Denominazione	Linea	2009 (%)	2009 (euro)
RTD	Cooperazione - Salute	08 02 01	34,0%	5 774,864
RTD	Cooperazione – Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie	08 03 01	10,2%	1 727,778
RTD	Cooperazione - Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	08 04 01	21,0%	3 571,514
RTD	Cooperazione - Energia RTD	08 05 01	7,1%	1 200,885
RTD	Cooperazione - Ambiente (incluso i cambiamenti climatici)	08 06 01	10,7%	1 822,448
RTD	Cooperazione - Trasporti (inclusa l'aeronautica) RTD	08 07 01	17,1%	2 902,512
	Totale parziale RTD		***100,0%***	***17 000,000***
INFSO	Cooperazione - TIC	09 04 01	0,0%	0
	Totale parziale INFSO		***0,0%***	***0***
TREN	Cooperazione - Energia TREN	06 06 01	0,0%	0
TREN	Cooperazione - Trasporti (inclusa l'aeronautica) TREN	06 06 02	0,0%	0
	Totale parziale TREN		***0,0%***	***0***
ENTR	Cooperazione - Spazio	02 04 01 01	0,0%	0

ENTR	Cooperazione - Sicurezza	02 04 01 02	0,0%	0
	Totale parziale ENTR		***0,0%***	***0***
	TOTALI		**100%**	**17 000,000**

A partire dal 2010 contributo da tutte le DG Ricerca pro rata come segue[19]:

	Denominazione	**Linea**	**2010-2013 (%)**
RTD	Cooperazione - Salute	08 02 01	27,99%
RTD	Cooperazione – Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie	08 03 01	11,78%
RTD	Cooperazione - Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	08 04 01	19,85%
RTD	Cooperazione - Energia RTD	08 05 01	5,69%
RTD	Cooperazione - Ambiente (incluso i cambiamenti climatici)	08 06 01	10,90%
RTD	Cooperazione – Trasporti (inclusa l'aeronautica) RTD	08 07 01	11,14%
	Totale parziale RTD		**87,35%**
INFSO	Cooperazione - TIC	09 04 01	5,60%
	Totale parziale RTD INFSO		**5,60%**
TREN	Cooperazione - Energia TREN	06 06 01	
TREN	Cooperazione - Trasporto (inclusa l'aeronautica) TREN	06 06 02	
	Totale parziale TREN		
ENTR	Cooperazione - Spazio	02 04 01 01	3,57%
ENTR	Cooperazione - Sicurezza	02 04 01 02	3,48%
	Totale parziale ENTR		**7,05%**
	TOTALI		100%

	Linea	**2010-2013 (%)**	**2010 (euro)**	**2011 (euro)**	**2012 (euro)**	**2013 (euro)**	**Totali (euro) 2009-2013**

[19] Si suggerisce di creare una linea di bilancio singola per questa iniziativa a partire dal 2010.

RTD	08 02 01	27,99%	13 960,465	9 883,706	13 087,936	13 087,936	50 020,042
RTD	08 03 01	11,78%	5 877,508	4 161,148	5 510,164	5 510,164	21 058,984
RTD	08 04 01	19,85%	9 899,379	7 008,545	9 280,668	9 280,668	35 469,260
RTD	08 05 01	5,69%	2 838,079	2 009,298	2 660,699	2 660,699	10 168,774
RTD	08 06 01	10,90%	5 435.692	3 848,352	5 095,961	5 095,961	19 475,967
RTD	08 07 01	11,14%	5 557,738	3 934,758	5 210,379	5 210,379	19 913,254
	TOTALE	87,35%	43 568.860	30 845,807	40 845,807	40 845,807	156 106,280
INFSO	09 04 01	5,60%		10 000,000			10 000,000
	TOTALE	5,60%		10 000,000			10 000,000
TREN	06 06 01						
TREN	06 06 02						
ENTR	02 04 01 01	3,57%	1 673,498	1 568,904	1 568,904	1 568,904	6 380,210
ENTR	02 04 01 02	3,4%	1 632,642	1 530,602	1 530,602	1 530,602	6 224,447
	TOTALE	7,05%	3.306.140	3.099.506	3.099.506	3.099.506	12.604.658
TOTALE (senza EFTA)		**100%**	**46 875,000**	**43 945,313**	**43 945,313**	**43 945,313**	**178 710,938**
TOTALE (con EFTA)			**48 000,000**	**45 000,000**	**45 000,000**	**45 000,000**	**183 000,000**

3.2. Durata dell'azione e dell'impatto finanziario:

Si prevede che il contributo comunitario al programma comune EMRP sia stabilito tramite codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel maggio 2009 per un periodo iniziale fino al 31 dicembre 2016. Il suo impatto finanziario sul bilancio dell'UE terminerà dopo il 2017.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Impegni su più linee, nuova linea suggerita a partire dal 2010

Linea di bilancio	**Tipo di spesa**	**Nuova**	**Contributo EFTA**	**Partecipazione di paesi candidati**	**Rubrica delle prospettive finanziarie**

Vedi sopra	SNO	Stanz. dissoc.[20]	SÌ	SÌ	SÌ	**N. [1A]**

[20] Stanziamenti dissociati (SD)

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

Tutte le cifre riportate nella presente scheda sono indicative e presentate in valori costanti.

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno 2009	2010	2011	2012	2013 e segg.	Totale
Spese operative								
Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	17	48	45	45	45	200
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0	6	21,5	36,5	136	200
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[21]								
Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c	0	0	0	0	0	0
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO								
Stanziamenti di pagamento		a+c	17	48	45	45	45	200
Stanziamenti di pagamento		b+c	0	6	21,5	36,5	136	200
Spese amministrative <u>non</u> incluse nell'importo di riferimento[22]								
Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,117	0,176	0,176	0,176	0,704	1,349
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0,007	0,014	0,014	0,044	0,106	0,185
Totale del costo indicativo dell'intervento								
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e	**17,124**	**48,190**	**45,190**	**45,220**	**45,810**	**201,534**
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e	**0,124**	**6,190**	**21,690**	**36,720**	**136,810**	**201,534**

[21] Si tratta di spese di sostegno per i costi di funzionamento della struttura specifica di esecuzione del DIS dell'EMRP. Tale importo non sarà preso in considerazione nel massimale delle spese amministrative del settimo programma quadro (16 milioni di euro).

[22] L'importo di riferimento è il contributo comunitario all'EMRP.

Cofinanziamento

(i) A livello del programma

Verrà fornito un contributo comunitario di importo fino a 200 milioni di euro, previo investimento degli Stati partecipanti pari ad almeno 200 milioni per il periodo 2009-2016 tramite i rispettivi programmi nazionali. I costi di funzionamento della struttura di esecuzione specifica hanno un massimale fisso di 16 milioni di euro (4% del costo totale) e vi è un conferimento di contanti da parte dei membri di EURAMET e.V. che partecipano all'EMRP. *(ii) Livello del progetto*

L'assegnazione, ai progetti EMRP selezionati, del finanziamento a titolo dei bilanci nazionali e del contributo comunitario segue l'ordine della graduatoria.

Infine, i membri di EURAMET e.V. che partecipano all'EMRP cofinanzieranno tali progetti, in conformità dell'accordo da concludersi fra la struttura specifica di esecuzione e i programmi nazionali degli Stati partecipanti.

milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno 2009	2010	2011	2012	2013 e segg.	Totale
Stati membri partecipanti	f	17	48	45	45	45	200
Contributo comunitario	a+c	17	48	45	45	45	200
Spese amministrative	d+e	0,124	0,190	0,190	0,220	0,810	1,534
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d +e +f	34,124	96,190	90,190	90,220	90,810	401,534

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

☑ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

☐ La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[23] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

☑ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

[23] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

milioni di euro (al primo decimale)

		Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
Linea di bilancio	Entrate		[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5][24]
	a) Entrate in termini assoluti							
	b) Modifica delle entrate	Δ						

4.2. Risorse umane a tempo pieno (compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno) – vedi dettagli al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo		Anno 2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
Totale risorse umane						

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Il contributo comunitario è necessario per l'istituzione e il funzionamento del programma dell'EMRP, al fine di consentire il cofinanziamento delle attività con gli Stati partecipanti. In particolare, verrà utilizzato per cofinanziare i partecipanti a progetti EMRP selezionati sulla scorta di inviti aperti a presentare proposte.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La ricerca metrologica è fortemente caratterizzata in quanto bene pubblico ed è una delle principali attività di supporto per la regolamentazione e la normalizzazione pubbliche. I paesi europei conducono i propri programmi nazionali di ricerca metrologica in totale isolamento e gli Stati membri non sono stati in grado di creare da soli un unico EMRP veramente integrato.

[24] Se necessario, aggiungere delle colonne, ad esempio se la durata dell'azione supera 6 anni.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (GPA) e relativi indicatori

L'EMRP integrerà i programmi nazionali di ventidue Stati partecipanti in un unico programma comune e sosterrà, in particolare, gli obiettivi dei sistemi di misura nazionali europei. L'EMRP accelererà lo sviluppo, la convalida e l'utilizzo di nuove tecniche di misurazione e sosterrà lo sviluppo e l'applicazione di direttive e regolamenti.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

☑ ***Gestione centralizzata***

- ☐ diretta da parte della Commissione
- ☑ indiretta, con delega a:
  - ☐ agenzie esecutive
  - ☐ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
  - ☑ organismi pubblici nazionali o internazionali/organismi di diritto pubblico con funzioni di servizio pubblico e garantiti dagli Stati membri e dagli altri paesi partecipanti, Islanda, Israele, Norvegia, Svizzera e Turchia.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Una volta istituito, il programma comune EMRP sarà monitorato mediante relazioni annuali elaborate dalla struttura specifica di esecuzione.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

L'iniziativa proposta è stata analizzata nell'ambito di una valutazione d'impatto che include una valutazione ex-ante (come allegato al fascicolo).

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Il modello di *governance* proposto si basa sull'esperienza acquisita con la prima iniziativa nell'ambito dell'articolo 169 del trattato avviata nel corso del Sesto programma quadro, vale a dire l'iniziativa EDCTP.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Un valutazione intermedia e finale del programma EMRP verrà eseguita dalla Commissione e riguarderà la qualità e l'efficienza dell'attuazione, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'EMRP, nonché i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato I della presente proposta.

7. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 7 della decisione che istituisce l'EMRP stabilisce che, nell'attuazione del programma comune, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati partecipanti forniscono adeguate garanzie sul recupero integrale, attraverso la struttura specifica di esecuzione, di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice.

L'articolo 8 della decisione che istituisce il programma EMRP stabilisce che la Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Altre misure antifrode saranno attuate nell'ambito dell'accordo dettagliato concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

(Occorre fornire le denominazioni degli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013 e segg.		TOTALE	
			N. risultati	Costo totale	N. risultati	Costo totale	N. risultati	Costo totale	N. risultati	Costo totale	N. risultati	Costo totale	N. risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO N.1[25] Istituzione e funzionamento del programma comune EMRP														
Azione 1														
- Risultato (*),(**)	Progetti R&S		0	17	6	48	22	45	36	45	116	45	180	200
Totale parziale obiettivo 1			0	17	6	48	22	45	36	45	116	45	180	200
COSTO TOTALE			0	17	6	48	22	45	36	45	116	45	180	200

(*) I costi amministrativi della struttura specifica di esecuzione, entro un massimale di 16 milioni di euro, saranno coperti dagli Stati partecipanti senza alcun contributo comunitario.

(**) Si presuppone un costo medio di 2 milioni di euro per ogni progetto EMRP, con una variazione compresa tra 1 e 5 milioni di euro. Oltre a ogni progetto EMRP potrebbero essere associate una borsa di eccellenza destinata ai ricercatore e/o una borsa di mobilità per i ricercatori. Si prevede che il bilancio globale del programma pari a 400 milioni di euro possa finanziare 180 progetti e le borse ad essi associate.

[25] Come descritto alla sezione 5.3.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Numero e tipo di risorse umane[26]

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (**numero di posti/risorse umane a tempo pieno**))					
		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Funzionari o agenti temporanei[27] (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Personale finanziato [28] dall'articolo XX 01 02							
Altro personale[29] finanziato dall'articolo XX 01 04/05							
TOTALE							

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- ☐ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- ☐ Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- ☐ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- ☐ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna
- ☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

---

26 Nella struttura specifica di esecuzione del programma EMRP non lavoreranno funzionari della Commissione.

27 Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

28 Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

29 Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento
(XX 01 04/05 – spese per gestione amministrativa)

milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013 e segg.	TOTALE
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i costi correlati al personale)	0	0	0	0	0	0
Agenzie esecutive[30]						
Altra assistenza tecnica e amministrativa						
- *intra muros*						
- *extra muros*						
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0	0	0	0	0	0

Per i costi di funzionamento della struttura specifica di esecuzione si stima un importo medio di 16 milioni di euro (4% del costo totale) che sarà coperto esclusivamente dagli Stati partecipanti.

Calcolo – ***Costi stimati della struttura specifica di esecuzione***

La stima dei costi si basa sulle stime fornite da EURAMET e.V. in seguito alle esperienze in iMERA, ERA-NET e iMERA Plus. Il costo totale per il periodo 2010-2016 comprende:

- gestione EMRP: direttore del programma e supporto segretariato/ufficio

- costo di divulgazione e comunicazione: eventi, materiale, stampa e tipografia, sito web

- supporto IT, manutenzione e licenze

- viaggi

- valutazione della proposta da parte di esperti indipendenti: onorari esperti e spese di viaggio

[30] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Le informazioni concernenti le risorse umane e le spese amministrative non riprese nell'importo di riferimento devono essere considerate come riassegnazione all'interno degli stanziamenti amministrativi del 7° PQ.

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013 e segg.
Funzionari e agenti temporanei Linea di bilancio XXXXXX	0,117	0,176	0,176	0,176	0,704
Personale finanziato con l'art. XXXXX (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)					
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,117	0,176	0,176	0,176	0,704

Calcolo – ***Funzionari e agenti temporanei***

Un costo medio di 117 000 per posto ETP l'anno. Nell'anno 2009, si calcola un ETP per la fase di negoziazione dei contratti. Dal 2010 al 2016, si calcola 1,5 ETP.

Calcolo – ***Personale finanziato con l'art. XX 01 02***

Si prevede 1,5 ETP l'anno per il seguito di questa iniziativa da parte dei servizi della Commissione a partire dal 2010. Per la fase di negoziazione dei contratti, che dovrebbe cominciare nella seconda metà del 2009, è richiesto 1 ETP che avrà essenzialmente i seguenti compiti:

partecipazione alle riunioni del comitato EMRP e alle riunioni del Consiglio di ricerca EMRP in qualità di membro, +/- 3-4 volte all'anno a riunioni di due giorni (livello di direttore/capo unità);

osservatore durante le valutazioni delle proposte durante l'EMRP, 2-3 giorni l'anno (livello di direttore/capo unità);

partecipazione a seminari e azioni di divulgazione 2-3 volte l'anno (livello di responsabile del progetto);

negoziazione e preparazione dell'accordo con la struttura specifica di esecuzione (livello responsabile di progetto + livello assistente);

monitoraggio dell'attuazione sulla base delle relazioni annuali e coordinamento delle valutazioni intermedia e finale (livello responsabile di progetto);

controllo finanziario e giuridico dell'attuazione del programma EMRP (livello responsabile finanziario).

8.2.6 Altre spese amministrative <u>non</u> incluse nell'importo di riferimento

milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		Anno 2013 e segg.	TOTALE
08 01 02 11 01 – Missioni	0,007	0,014	0,014	0,014		0,056	0,105
08 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
08 01 02 11 03 – Comitati[31]							
08 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
08 01 02 11 05 - Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (08 01 02 11)	0,007	0,014	0,014	0,014		0,056	0,105
3 Altre spese di natura amministrativa Esperti indipendenti per l'esame intermedio e finale.				0,030		0,050	0,080
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,007	0,014	0,014	0,044		0,106	0,185

Le informazioni concernenti le risorse umane e le spese amministrative non riprese nell'importo di riferimento devono essere considerate come riassegnazione all'interno degli stanziamenti amministrativi del 7° PQ

Calcolo - ***Altre spese amministrative <u>non</u> incluse nell'importo di riferimento***

Missioni: i costi si basano su spese di viaggio medie di 700 euro per missione più 149,63 euro di indennità giornaliera; la durata media delle missioni è 1,5 giorni; il numero e la natura delle missioni sono i seguenti: 4 missioni l'anno per 2 funzionari per la partecipazione alle riunioni del programma EMRP, 3 missioni l'anno per un funzionario per la partecipazione a workshop e altri eventi, 4 missioni l'anno per un funzionario per la partecipazione alle riunioni del comitato EMRP (se non si tengono a Bruxelles). Per il 2009, si prevede la metà dei costi annuali.
Assistenza esterna: stima dei costi del sostegno esterno ai fini della valutazione intermedia e finale con 3 esperti esterni. Si stima che l'esame intermedio ammonti a 30 000 euro e l'esame finale a 50 000 euro (compresi gli onorari degli esperti, indennità giornaliere e spese di viaggio).

[31] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.